



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - div. VI

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.

e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **23 Gennaio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **CISALPINA TOURS S.P.A.**, per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 della legge 223/1991 e ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la **CISALPINA TOURS S.P.A.**, Gabriele Querelante;
- per **FILCAMS CGIL Naz.le**, Luca De Zolt;
- per **FISASCAT CISL Naz.le**, Alfredo Magnifico;
- per **UILTuCS Naz.le**, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- **CISALPINA TOURS S.P.A.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Rosta (TO), come sopra rappresentata, è inquadrata ai fini Inps nel settore Turismo, opera nel campo delle "Agenzie di viaggio" attraverso agenzie variamente dislocate sul territorio nazionale, con un organico superiore ai 50 dipendenti, ai quali applica il CCNL del Turismo e agenzie di viaggio;
- con lettera del 17.11.2014 (Prot. n.32/0023070/MA003.A001 del 21.11.2014) la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 ss.mm.ii., dichiarando un esubero di personale pari a n. 38 dipendenti come da elenco allegato alla lettera di apertura che qui si da per integralmente richiamato. Nell'ambito della cd. fase sindacale della procedura, le Parti Sociali coinvolte non hanno raggiunto alcuna intesa formalizzando, nel mancato accordo del 19.12.2014, l'esperimento della relativa fase; ragion per cui la Società con nota del 22.12.2014 (Prot. n. 32/0000445/MA003.A001 del 12.01.2015) ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 14.01.2015 (Prot. n. 32/0000901/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate dapprima alla riunione del 19.01.2015, rinviata, giusto verbale di riunione, all'odierno incontro;

nel corso del presente incontro, la Società ha preliminarmente dichiarato che il numero complessivo degli esuberanti si è ridotto di n. 7 unità, sia a fronte di maternità e di dimissioni volontarie, sia a causa dell'esclusione dalla pendente procedura dei lavoratori con contratto di apprendistato, **passando da n. 38 a n. 31 esuberanti**. Ha inoltre riassunto le motivazioni poste alla base della pendente procedura di licenziamento collettivo, ricordando la crisi strutturale degli ultimi anni e la significativa riduzione dei volumi lavorativi e dei margini economici. Tali elementi, tradotti in indicatori economico finanziari, denunciano un andamento involutivo già a partire dal biennio 2012/13 ed in linea tendenziale confermato anche per il 2014. A fronte di tale scenario la Società ha elaborato un piano di riorganizzazione riguardante i settori del *business travel* e della *agenzie di viaggio*. Il piano prevede un accorpamento

delle sedi che si occupano del Business Travel, con chiusura delle sedi di Padova, Bologna, Genova e Napoli e accentramento delle medesime funzioni nelle sedi di Rosta, Roma e Rozzano (MI). E' prevista, entro il 31 Gennaio 2015, la chiusura delle agenzie di viaggio di Palermo, Ivrea e Padova, non più economicamente sostenibili.

A fronte dell'impatto in termini occupazionali della realizzazione di tale piano sulla platea di lavoratori interessati, la Società si dichiara disponibile a condividere con le OO.SS. intervenute un percorso di Cassa Integrazione Guadagni per Cessazione di attività e di gestione non traumatica degli esuberanti lasciando aperta la mobilità esclusivamente non oppositiva per tutto l'arco di durata della Cassa.

le OO.SS. presenti, preso atto delle dichiarazioni della Società, concordano e condividono il percorso prospettato, al fine di garantire, medio termine, un sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CIGS PER CESSAZIONE PAZIALE DI ATTIVITA'

- 1) La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Ammortizzatori sociali ed i.o., istanza, *ai sensi dell'art. 1 comma 5 legge 223/91 ss.mm.ii.*, di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività** di complessive n. 7 agenzie – delle quali la Società dichiara la piena autonomia funzionale ed organizzativa – per la durata di **12 mesi, a decorrere dal 01.02.2015.**
- 2) La Cigs sarà richiesta con riguardo ad un **numero massimo di 31 lavoratori**, pari all'intero organico in forza presso le sedi sottoelencate in chiusura.

Sedi di Business Travel in chiusura:

- Napoli: n. 5 dipendenti;
- Genova: n. 8 dipendenti
- Padova: n. 12 dipendenti
- Bologna: n. 3 dipendenti

Agenzie Viaggio in chiusura:

- Padova: 1 dipendente
- Ivrea: n. 1 dipendente
- Palermo: n. 2 dipendenti;

- 3) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIGS a zero ore senza rotazione stante la chiusura delle sedi.**
- 4) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- 5) Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberanti il ricorso ai seguenti strumenti:
 - Ricollocazioni Interne al Gruppo: la Società si dichiara disponibile ad offrire ai lavoratori sospesi in cassa, posizioni che si rendano eventualmente disponibili presso altre sedi della rete, tenuto conto delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative della Società e della fungibilità dei profili professionali dei singoli lavoratori.
 - La Società offrirà ai lavoratori la possibilità di accedere a percorsi di outplacement;
 - La Società valuterà eventuali richieste di trasformazione contrattuale da full time a part time;
 - Ai dipendenti in Cassa saranno offerti percorsi di formazione al fine di acquisire le competenze utili per una collocazione esterna, anche avvalendosi del fondo interprofessionale cui la Società aderisce;
 - Le Parti concordano, inoltre, in ordine alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito specificato

- 6) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

1. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di **31 unità lavorative** la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, con riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto.
 2. Le Parti convengono che potranno essere collocati in mobilità anche lavoratori che esulino dai profili dichiarati in esubero e che ne facciano espressa richiesta. Tali adesioni spontanee andranno a diminuire il numero complessivo degli esuberanti.
 3. In deroga al termine legale di 120 giorni - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93ss.mm.ii. - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre la fine della Cassa.
- 7) Le Parti concordano, infine, di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, in ordine le specifiche modalità di applicazione/gestione della Cigs e l'evoluzione della situazione aziendale.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e concluse con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

CISALPINA TOURS S.P.A.



LE/00.SS



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

